

L'Ilva di Taranto dovrà spegnere gli altiforni: i giudici non sospendono lo stop dell'area a caldo entro ottobre di Luigi Ferrarella

Rigettata dalla Corte d'Appello la richiesta di Acciaierie d'Italia di sospensiva del decreto che a luglio diede 90 giorni per fermare gli altiforni fino alla rimozione delle condizioni nocive per la salute dei tarantini (Fonte: <https://milano.corriere.it/> 11 settembre 2026)



«Nel conflitto fra il diritto all'esercizio dell'attività di impresa e quello dei cittadini alla salute e al rispetto dei limiti di tollerabilità delle immissioni a cui sono assoggettati, **non può che prevalere quest'ultimo**», non solo in base alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell'Unione europea, ma soprattutto «a seguito della recente modifica dell'**articolo 41 comma 2 della Costituzione**, secondo cui **l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all'ambiente**».

Niente tempi supplementari per l'area a caldo dello stabilimento siderurgico dell'[ex Ilva di Taranto](#). La prima Corte d'Appello civile di Milano (presidente ed estensore Lorenzo Orsenigo, consiglieri Alessandra Arceri e Beatrice Siccardi) ha **respinto venerdì mattina la richiesta avanzata da Ilva spa e da Acciaierie d'Italia** (in amministrazione straordinaria) di sospendere il decreto con il quale lo scorso 27 luglio i giudici di secondo grado della Sezione specializzata in materia d'impresa avevano ordinato al gruppo siderurgico di **interrompere entro 90 giorni l'attività produttiva dell'area a caldo degli altiforni**, fin quando non fosse «rimosso integralmente l'amianto ancora presente negli impianti» e non fossero adottate «le misure necessarie per ricondurre l'emissione delle **polveri sottili** entro limiti di sicurezza».

Ilva spa e Acciaierie d'Italia, dopo aver proposto impugnazione in Cassazione (difficilmente però destinata a decidere prima dello scadere dei 90 giorni a ottobre), con i professori Luisa Torchia, Marco Annoni e Giuseppe Lombardi **chiedevano intanto alla Corte d'Appello la sospensiva del decreto di luglio**, prospettando il pericolo di un danno grave e irreparabile quale quello economico in caso di spegnimento dell'area a caldo, a loro avviso equivalente di fatto alla «**distruzione produttiva**» e **dunque chiusura di Ilva**, con la conseguenza di aprire la strada a migliaia di **licenziamenti** e di messe in cassa integrazione, e di «vanificare la politica industriale del governo disperdendo le **ingentissime risorse pubbliche investite nel corso degli anni** per garantire la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali» sia interni sia dell'indotto. Ma la Corte d'Appello, premettendo di dovere in questa procedura occuparsi esclusivamente del **pericolo o meno di danno grave e irreparabile**, senza dover invece tornare sul merito delle ragioni del decreto adottato in luglio e ora già sottoposte al ricorso di Ilva in Cassazione, opera un bilanciamento tra il **pericolo economico** addotto dalla ricorrente Acciaierie d'Italia e un altro **pericolo di danno altrettanto grave e irreparabile** ma per la controparte processuale, e cioè per la **salute dei cittadini tarantini** promotori dell'istanza ormai cinque anni fa.

E dunque - anche in scia al parere del sostituto procuratore generale Angelo Renna - non sospende il **decreto di luglio** delle giudici milanesi Marianna Galioto, Rossella Milone e Cristina Ravera che, nell'accogliere parzialmente l'azione promossa appunto nel 2021 da 11 cittadini dell'associazione Genitori Tarantini con gli avvocati Ascanio Amenduni e Maurizio Rizzo Striano, valorizzava come «nel corso del tempo **l'incremento dei casi di morte e ospedalizzazione** nell'area prossima allo stabilimento, rispetto a zone anche poco distanti», stesse «a dimostrare che il rispetto dei valori limite di emissione non è sufficiente a scongiurare i rischi per la salute»; e come giustificasse la parziale disapplicazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (Aia) 2025, che «non contiene alcuna prescrizione in tema di rimozione dell'**amianto**» (alla base del **tumore maligno alla pleura quattro volte superiore alla media nella popolazione di Taranto**), ed è «priva di adeguate tutele sulle polveri PM10 e PM2,5 nello scenario produttivo a 6 milioni di tonnellate annue».

Nella decisione di venerdì, i differenti giudici d'Appello riepilogano la situazione ad esempio sulla «questione del **materiale di amianto tuttora presente nello stabilimento per oltre 2.000 tonnellate**, considerato che l'Aia 2025 non prevede alcuna prescrizione circa la rimozione», in aperto contrasto con la sentenza della **Corte di Giustizia Ue** che, «per il caso di pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute umana», ritenuti dalla Corte Ue esistenti all'Ilva, «esige in ogni caso che **l'esercizio di tale installazione sia sospeso**».

Quanto alle **polveri sottili**, il decreto di luglio (non sospeso venerdì) ha rimarcato che «**le prescrizioni delle Aia** che si sono susseguite nel tempo dal 2011», compresa quella del 2025 **non hanno preso in considerazione tutte le sostanze inquinanti** provenienti dagli impianti, così determinando «un'ipotesi di reiterate proroghe vietata dalla sentenza della Corte Ue». Ora il punto fermo giudiziario sull'area a caldo diventa importante anche per le **possibili offerte attese dal governo sul futuro dell'ex Ilva**.

Una cordata di 15 imprese siderurgiche italiane coordinate da Federacciai ha già espresso interesse per l'impianto ma senza l'area a caldo; gli indiani di Jindal avevano invece presentato un'offerta vincolante comprensiva di area a freddo e area a caldo; e si attende di capire se e in che termini gli americani di Flacks Group e il gruppo ceco CE Industries concretizzeranno l'interesse dichiarato. Nel frattempo sono stati [congelati giorni fa i 2.500 licenziamenti collettivi](#) che 28 aziende associate, collegate al siderurgico tra appalto e indotto, avevano comunicato dopo il decreto giudiziario di fine luglio.